



Edizione di mercoledì 9 aprile 2014

ENTI NON COMMERCIALI

[Associazioni sportive dilettantistiche: l'assenza del fine di lucro va accertata in concreto](#)

di Carmen Miglino

ADEMPIMENTI

[Come destinare il 2 per mille dell'Irpef 2013 ai partiti politici](#)

di Luca Mambrin

ADEMPIMENTI

[Al via lo spesometro 2013](#)

di Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[È il valore "effettivo" del patrimonio trasferito e non quello contabile il limite alla responsabilità della beneficiaria nella scissione](#)

di Fabio Landuzzi

CONTENZIOSO

[Secondo le Sezioni Unite il giudizio di legittimità tributario si svolge secondo le regole del rito civile ordinario per Cassazione](#)

di Luigi Ferrajoli

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Come spedire gratis file di grandi dimensioni](#)

di Teamsystem.com

ENTI NON COMMERCIALI

Associazioni sportive dilettantistiche: l'assenza del fine di lucro va accertata in concreto

di Carmen Miglino

Le **agevolazioni fiscali** previste per le **associazioni sportive dilettantistiche** non operano nei casi in cui rilevi l'esercizio in via esclusiva di un'**attività commerciale**, anche se l'associazione risulta essere iscritta al CONI.

A puntualizzarlo la **CTP di Treviso** che, con [sentenza 151/05/2014](#), ha respinto il ricorso presentato da un'associazione sportiva avverso un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'annualità 2007.

In particolare, l'Ufficio disconosceva all'accertata la qualifica di associazione sportiva dilettantistica in quanto, anche se **formalmente in regola con gli adempimenti statutari**, in concreto, svolgeva **in via esclusiva attività commerciale**, non differenziandosi per le modalità di erogazione dei servizi e per le tariffe applicate da qualsiasi altra palestra.

Difatti dall'attività di verifica, emergeva che la finalità dell'associazione non era destinata alla preparazione atletica di sportivi dilettanti, né risultava l'organizzazione di eventi o gare sportive, piuttosto si trattava di attività diretta al **mantenimento fisico**, *sub specie* attività di body building, cardio fitness, ginnastica di mantenimento.

L'ammissione dei soci ed il loro recesso, inoltre, era di fatto **libera**; l'iscrizione era solamente subordinata alla compilazione del modulo di ammissione, alla contestuale sottoscrizione del regolamento e al versamento della quota annuale, senza alcuna approvazione, di fatto, da parte del Consiglio Direttivo.

Oltre alla quota annuale, il socio versava una **tariffa a titolo di abbonamento**, variabile a seconda del periodo (mensile, trimestrale, annuale o anche accesso giornaliero) e del servizio prescelto (tipologia di attività fisica), corrispondente ai prezzi di mercato.

Tutti elementi questi che facevano **presumere l'assenza di lucro e l'esistenza di una palestra svolgente attività commerciale**.

Di contro, l'ente collettivo eccepiva l'infondatezza delle determinazioni assunte dall'Ufficio, ritenendo che fossero presenti tutti i requisiti necessari per godere del regime agevolato,

inclusa l'**iscrizione al CONI**.

Differenti la posizione del Collegio di merito che, nel rigettare il ricorso dell'ente, **riteneva non sufficiente la formale iscrizione al CONI**; gli elementi fattuali acquisiti in sede di verifica – argomentavano i giudici – facevano, legittimamente, presumere l'esercizio di un'attività commerciale, **in violazione delle clausole statutarie**.

La stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24898/2013; Cass. n. 11456/2010), in più occasioni, ha chiarito che gli enti di tipo associativo non godono dello status di "extrafiscalità" che li esenta da ogni prelievo fiscale, "*potendo anche le organizzazioni no profit svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale con proventi, dunque, tassabili*"; conseguentemente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ.

Al fine della fruizione del trattamento tributario di favore, sottolineano i giudici di legittimità, non è affatto sufficiente "*né la mera appartenenza dell'ente alla categoria delle associazioni in questione, né la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica*".

Sul punto è intervenuta anche l'**Amministrazione finanziaria che, con [circolare 9 del 24/04/2013](#)**, ha chiarito che "*requisiti fondamentali per il riconoscimento del regime agevolativo riservato alle associazioni sportive dilettantistiche sono il rispetto dei principi di democraticità e l'assenza di scopo di lucro, come stabiliti dalla legge 289/2002*".

In sostanza, la qualificazione ai fini fiscali dell'attività deve essere operata verificando in concreto "... *se la stessa possa ricondursi fra quelle previste dall'art. 2195 del codice civile o, qualora essa consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel menzionato articolo se venga svolta con i connotati dell'organizzazione, della professionalità e abitualità*" (Agenzia delle Entrate, [Circolare 12/2009](#)).

Alla luce delle considerazioni esposte, preso anche atto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento di possibili agevolazioni fiscali non può limitarsi a **un'indagine di tipo formale**, di conformità degli atti costitutivi e degli statuti alle prescrizioni di legge.

Gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal Dpr 917/1986, articolo 148 e dal Dpr 633/1972, articolo 4, a condizione non solo dell'inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell'articolo 5 del Dlgs 460/1997, **ma anche dall'accertamento in concreto che la loro attività si svolga, materialmente, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse**.

Di certo l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'agevolazione Ires, nonché Iva, è a carico del **soggetto collettivo che la invoca**, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'articolo 2697 del codice civile (cfr Cassazione, sentenze

16032/2005 e 22598/2006).

In questa prospettiva diventa fondamentale l'attività istruttoria degli Uffici che, per muovere le contestazioni in esame, dovranno acquisire dati fattuali considerevoli, capaci di superare le argomentazioni addotte dell'ente collettivo, in ambito amministrativo o giudiziale, **circa la natura non commerciale dell'attività esplicata.**

ADEMPIMENTI

Come destinare il 2 per mille dell'Irpef 2013 ai partiti politici

di Luca Mambrin

Con il [comunicato stampa dello scorso 4 aprile](#), l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che è "pronta" la scheda per la destinazione del 2 per mille dell'Irpef 2013 ai partiti politici.

Il **D.L. 149/2013**, convertito, dalla Legge 13/2014, **abolendo il finanziamento diretto ai partiti ha introdotto un sistema di contribuzione volontaria**; in particolare, l'articolo 12 del citato decreto ha previsto che ciascun contribuente possa **destinare il due per mille della propria Irpef** a favore di un partito politico che, superato l'esame della "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici" viene iscritti iscritto nella seconda sezione del Registro dei partiti politici potendo così accedere al contributo volontario dei loro sostenitori.

Possono utilizzare la scheda per effettuare la scelta della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef in favore dei partiti politici già a decorrere dal 2014 (in relazione al periodo d'imposta 2013) i contribuenti **che presentano la dichiarazione dei redditi Modello 730/2014 o Modello Unico persone fisiche 2014 ovvero i contribuenti sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione**, quali ad esempio i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente da parte di un unico datore di lavoro e che sono proprietari della sola abitazione principale.

Ovviamente **massima semplificazione** per i contribuenti che intendono effettuare la scelta: la scheda può essere trasmessa **telematicamente** da parte del singolo contribuente mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a cui si può accedere tramite pin code ovvero consegnata **in formato cartaceo** in una **normale busta di corrispondenza** al **sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale o **all'intermediario, Caf o professionista abilitato**, che trasmette la dichiarazione dei redditi. La busta con la scheda del due per mille può anche essere consegnata ad un qualunque **ufficio postale**; in tutti i casi in cui viene consegnata in modalità cartacea la busta di corrispondenza deve essere **debitamente sigillata** e **contrassegnata** sui lembi di chiusura dal contribuente, e deve essere apposta la dicitura "Scelta per la destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef", il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente.

La **scheda** (e le relative **istruzioni**) possono essere scaricate gratuitamente e stampate dai siti internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e presenta le stesse caratteristiche delle schede per la

destinazione del 5 per mille e dell'8 del mille essendo composta da due sezioni:

- nella **prima, contenente i dati anagrafici**, il contribuente deve indicare: il proprio codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune (o lo Stato estero) di nascita e la sigla della provincia;
- nella **seconda il contribuente deve apporre la propria firma esclusivamente** (è possibile infatti effettuare la destinazione a favore di uno solo dei partiti politici ammessi al beneficio) all'interno di un riquadro, in corrispondenza **del nominativo del partito che si intende sostenere**.

Nel caso in cui la scheda venga trasmessa dal contribuente utilizzando il software fornito dall'Agenzia delle entrate mediante l'uso del proprio pin code, la **scelta risulterà effettuata mediante segno grafico**.

In merito invece **ai termini di consegna o di trasmissione telematica** della scheda i contribuenti, compresi i soggetti esonerati dagli obblighi dichiarativi, devono presentare la scheda **secondo le ordinarie scadenze relative alle dichiarazioni fiscali** e comunque **entro il termine per la presentazione telematica** del Modello Unico Persone Fisiche 2014, ovvero entro **il 30 settembre 2014**.

Le Poste Italiane SpA, sulla base di un rapporto convenzionale con l'Agenzia delle Entrate, e i soggetti intermediari abilitati (Caf e professionisti) **devono trasmettere tempestivamente all'Agenzia delle Entrate** i dati contenuti nelle schede per la scelta del due per mille ricevute dai contribuenti entro termini ben precisi:

- entro il **31 luglio 2014**, per **le schede ricevute entro il 30 giugno 2014**;
- entro il **31 ottobre 2014**, per **le schede ricevute dal 1° luglio 2014 fino al termine di presentazione telematica del modello Unico Persone Fisiche 2014**.

I **sostituti d'imposta** invece che prestano **assistenza fiscale** devono consegnare tempestivamente, e comunque entro **il 30 giugno 2014**, ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato alla trasmissione telematica, la busta sigillata ricevuta dai contribuenti contenente la scheda per la scelta della destinazione del due per mille dell'Irpef; per la consegna delle buste i sostituti d'imposta devono utilizzare una **bolla di consegna**, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno presentato la busta per la scelta della destinazione del due per mille dell'Irpef; nel caso **di consegna delle buste ad un ufficio postale**, i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione del due per mille dell'Irpef, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Scelta della destinazione del due per mille dell'Irpef" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

ADEMPIMENTI

Al via lo spesometro 2013

di Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi

Domani scade il **termine** per l'invio del c.d. **spesometro 2013** (oppure, elenco clienti e fornitori che dir si voglia) per i contribuenti che, nel corso del 2014, liquidano l'IVA trimestralmente; il giorno 20 sarà invece il turno dei soggetti trimestrali. L'adempimento è stato ormai "assorbito" dagli studi professionali con un approccio pratico operativo sostanzialmente sereno; l'importante è comunicare, senza dannarsi più di tanto per le ipotesi nelle quali mancano istruzioni precise.

Al riguardo, facciamo **due precisazioni**. La prima attiene due **modifiche delle istruzioni che sono passate sostanzialmente sotto silenzio**, in recepimento di indicazioni contenute nelle [FAQ dello scorso 19 novembre 2013](#). Innanzitutto, in relazione al **quadro SE** è stato precisato che nello stesso *confluiscono altresì gli acquisti di beni ex art. 7-bis dPR 633/1972 e le fatture per servizi ricevuti da prestatori comunitari che non vengono comunicate negli elenchi Intrastat*. Inoltre, in relazione alla **casella 6 del quadro FR** si precisa che *la casella "Reverse charge" va selezionata nelle ipotesi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6 del dPR n. 633 del 1972 (acquisto di materiale d'oro e d'argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) dello stesso decreto. Le operazioni in reverse charge possono essere riportate in un "documento riepilogativo" se la totalità delle operazioni riepilogate nel documento è di questa tipologia. I valori contabili delle operazioni riportate come documento riepilogativo sono comunque sommati, nel quadro riassuntivo, al totale effettuato in reverse charge.*

La seconda, invece, riguarda **il caso delle operazioni straordinarie** che abbiano determinato **l'estinzione del dante causa**. Le istruzioni contenute nel § 7 del Provvedimento del 2/8/2013 (sostanzialmente analogo al Provvedimento datato 22/12/2010) e nel § 2.2. della [C.M. 24/E/2011](#) forniscono soluzioni comunicative diverse a seconda che lo spesometro riguardi:

- l'anno precedente quello dell'operazioni straordinaria.
- l'anno corrente.

Si ipotizzi **una fusione per incorporazione** (oppure altre trasformazioni sostanziali soggettive con estinzione del dante causa) con **effetto in data 31/10/2013**. Seguendo le citate istruzioni, per l'anno precedente (il 2012) andavano **presentate dall'avente causa** (incorporante) **due distinte comunicazioni** come segue:

- la prima con i dati 2012 del dante causa estinto (A), indicando nel campo “dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione” la partita Iva dell'estinto (A) e nel campo “dati del soggetto tenuto alla comunicazione” il codice fiscale della società aente causa (B) abbinata al codice 9 da indicare nella casella codice carica;
- la seconda, con i dati 2012 del solo aente causa (B).

Fin qui nulla di complicato. Le cose si complicano, invece, **per l'anno corrente (il 2013)** poiché seguendole istruzioni ufficiali **si dovrebbe concludere per un'unica comunicazione cumulativa** che “ingloba” sia le operazioni 2013 ante operazione straordinaria del dante causa (A) sia tutte le altre ante e post fusione dell'aente causa (B).

Tale soluzione crea **parecchie difficoltà gestionali** perché richiede spesso e volentieri l'interfacciamento fra software diversi (quello della società A estinta con quello della società B), senza trascurare il fatto che tale impostazione **darà origine**, in seno all'Anagrafe tributaria, ad **archivi che non si incroceranno** (le controparti del soggetto estinto comunicheranno infatti i dati con la partita Iva dell'estinto e non con quella dell'incorporante).

Anche in una logica di semplificazione, a giudizio di chi scrive, **è possibile rintracciare soluzioni alternative** nelle specifiche tecniche presenti sul sito dell'Agenzia (punto 3.2.) poiché (diversamente dal passato) le stesse precisano che “*è possibile inviare più comunicazioni ordinarie riferite allo stesso soggetto per lo stesso periodo di riferimento*” e che “*i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati*”. Sulla scia di tali indicazioni anche per il 2013 **pare quindi possibile effettuare due distinte comunicazioni seguendo le stesse modalità illustrate per il 2012**.

Infine, dall'anno successivo alla fusione (il 2014) la situazione andrà a regime e la società (aente causa) presenterà finalmente un'unica comunicazione.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

È il valore “effettivo” del patrimonio trasferito e non quello contabile il limite alla responsabilità della beneficiaria nella scissione

di Fabio Landuzzi

L'articolo 2506-quater, comma 3, Cod.Civ., in tema di **responsabilità** delle **società partecipanti** alla **scissione**, prescrive che ciascuna di esse è **solidalmente responsabile** dei **debiti** della **società scissa non soddisfatti** dalla società (scissa o beneficiaria) a cui fanno carico, **nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto** ad esse rispettivamente assegnato (beneficiaria) o rimasto (scissa).

La **responsabilità** di cui si tratta è di natura **sussidiaria**, ovvero si innesca con il beneficio della **preventiva escusione** del debitore principale, il quale come detto **può essere la società scissa**, a cui un debito preesistente sia rimasto, **oppure una delle beneficiarie**, a cui il debito sia stato trasferito; solo qualora la società debitrice in via principale sia stata infruttuosamente escussa dal creditore, questi potrà agire invocando la responsabilità della/e altra/e società.

In questo contesto, si inserisce il tema della **limitazione di responsabilità** che la norma identifica nel **“valore effettivo del patrimonio netto”** assegnato o rimasto, grandezza che deve essere indicata nella **Relazione degli amministratori** (articolo 2506-ter, comma 2, Cod.civ.). Il tema dibattuto riguarda la **configurazione concreta** di questo ammontare, e le modalità con cui lo stesso deve essere calcolato atteso che, peraltro, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto, gli **amministratori** possono essere **esonerati dalla redazione della Relazione** accompagnatoria del progetto di scissione con la conseguenza che potrebbe avversi il caso in cui nessun documento inerente la scissione ne fa menzione.

Il **Tribunale di Milano con l'Ordinanza del 22 luglio 2013** è intervenuto sull'argomento affermando che il **parametro di riferimento non è il valore contabile** del patrimonio trasferito (o rimasto) con la scissione, **bensì quello effettivo**, ovvero il valore del patrimonio rettificato valutando le attività a **valori correnti**.

Il **valore indicato** nella **Relazione** degli amministratori **non può avere una forza limitativa** in assoluto della responsabilità della società; infatti, si ritiene che il valore indicato nella Relazione dagli amministratori abbia una **mera portata orientativa**, tanto è vero che si tratta di un importo **non soggetto** ad alcuna **certificazione**, contro valutazione, **revisione** o **stima** di

esperti. I creditori, una volta dimostrata la loro legittimazione e l'infruttuosa escusione del debitore principale, potranno quindi instaurare un giudizio ordinario per la **dimostrazione dell'effettiva consistenza** del patrimonio netto trasferito (o rimasto) in capo alla società di cui invocano la responsabilità. Ben potrà trattarsi, pertanto, di un **valore superiore** non solo **a quello contabile**, ma anche **a quello indicato dagli amministratori** nella loro Relazione che, infatti, è documento rivolto all'interesse dei soci e che, di conseguenza, non può limitare i diritti dei terzi. Quanto al **momento** in cui tale valore dovrebbe essere determinato, secondo l'orientamento dottrinale prevalente si preferisce individuarlo nella **data di effetto della scissione**.

CONTENZIOSO

Secondo le Sezioni Unite il giudizio di legittimità tributario si svolge secondo le regole del rito civile ordinario per Cassazione

di Luigi Ferrajoli

Le **Sezioni Unite** civili della Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 8053 del 7/4/2014](#), statuiscono che la modifica apportata dall'articolo 54 D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012 (c.d. **decreto Crescita**), all'articolo 360, comma 1, n. 5, Cod.Proc.Civ. è applicabile anche al **processo tributario**, che costituisce un rito speciale in primo ed in secondo grado, mentre nel giudizio avanti alla Cassazione soggiace alla regole del rito civile **ordinario**.

Com'è noto, l'articolo 54 D.L. 83/2012 ha **sostituito** il motivo di ricorso per cassazione "per *omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio*" con il motivo di ricorso, più **restrittivo**, per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

La vicenda in esame aveva avuto inizio con la **notifica** ad una società di due avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione costi ritenuti **indeducibili** perché assolutamente riconducibili a traffico illecito di rifiuti, oltre che relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Il ricorso della contribuente era stato **respinto in primo grado**, mentre la Commissione tributaria regionale di Brescia aveva **accolto l'appello**.

L'Avvocatura dello Stato aveva proposto ricorso per **Cassazione**, lamentando la violazione dell'articolo 360, comma 1, n. 5, Cod.Proc.Civ. per **omessa** valutazione circa la circostanza della indeducibilità delle fatture; la contribuente, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso poiché dalla lettura del primo motivo di ricorso emergeva, dietro la "forma", la "sostanza" di una dedotta "insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", cioè del vizio previsto dal **vecchio testo del n.5**) evocato.

Poiché la questione appariva della massima rilevanza, incidendo sulle generali condizioni di esperibilità dell'impugnazione delle sentenze tributarie in sede di legittimità, il giudizio era stato rimesso con ordinanza interlocutoria del 14 ottobre 2013 n.23273 dalla Sezione Tributaria alle **Sezioni Unite** per l'intervento nomofilattico di competenza, affinché decidessero in merito all'applicabilità della nuova formulazione della predetta norma anche ai giudizi di

legittimità in materia tributaria, tenendo conto del peraltro maggioritario orientamento contrario della dottrina.

Sul punto, la contribuente ha evidenziato la sussistenza di ragioni di carattere sistematico a sostegno dell'**applicabilità** delle modifiche al giudizio di cassazione; a tale interpretazione non avrebbe infatti ostato la previsione contenuta nel **comma 3-bis** dell'articolo 54 del D.L. 83/2012 (introdotto in sede di conversione in legge del decreto) secondo cui *"Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546"*, poiché, chiaramente, con la locuzione **"processo tributario"** nel nostro ordinamento si intende fare riferimento solo alla disciplina dei due gradi di merito e non anche a quella del processo di cassazione.

Le Sezioni Unite accolgono tale **interpretazione**, sottolineando che *"L'eccezione all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 54, D.L. n. 83 del 2012, concerne, per espressa previsione normativa, il processo tributario che il d.lgs. n. 546 del 1992 compiutamente disciplina come norme speciali per quanto riguarda la fase di primo grado e quella d'appello. [...] Il d.lgs. n. 546 del 1992 non prevede, invece, una disciplina speciale per il giudizio di legittimità concernente l'impugnazione delle sentenze d'appello pronunciate dal giudice tributario, ma si limita a rinviare, in proposito, alle norme del codice di rito che regolano il ricorso per cassazione avverso le sentenze d'appello pronunciate dal giudice ordinario".*

Secondo i giudici di legittimità, inoltre, non è possibile ritenere la sussistenza di un giudizio di cassazione "speciale" in materia tributaria, in quanto ne conseguirebbe un **inammissibile** ampliamento, per via interpretativa, della specialità della giurisdizione tributaria, che, invece, il legislatore ha esplicitamente previsto che si **arrestasse** sulle soglie della Corte di Cassazione, che viene definita quale *"simbolo di garanzia dell'unità del sistema di tutela giurisdizionale dei diritti del cittadino"*.

La sentenza in esame dichiara quindi applicabili anche ai ricorsi per cassazione **tributari** le modifiche apportate dall'articolo 54 del D.L. 83/2012, sia per quanto concerne la **nuova formulazione** dell'articolo 360, comma 1, n. 5 Cod. Proc. Civ., sia relativamente all'ultimo comma dell'**articolo 348-ter Cod.Proc.Civ.**, secondo cui la proponibilità del ricorso per cassazione è ammessa esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3), e 4) del comma 1 dell'articolo 360, qualora l'impugnazione sia proposta avverso una sentenza d'appello che **confermi** la decisione di primo grado per le stesse ragioni (c.d. doppia conforme), inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata.

Anche nel giudizio tributario si ritorna quindi, quasi **letteralmente**, al testo originario del **codice di rito del 1940**, che prevedeva quale motivo di ricorso in cassazione proprio *"l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"*.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Come spedire gratis file di grandi dimensioni

di **TeamSystem.com**

www.teamsystem.com

Ce lo siamo sentiti ripetere una sacco di volte da un programma di posta elettronica: "Il file è troppo grande per essere spedito" o da un cliente: "Ho la casella di posta piena e non riesco a ricevere il file". Prima o poi capita a tutti di avere file pesanti da inviare e a quel punto spedire degli allegati tramite email non basta, bisogna usare dei programmi studiati ad hoc.

Fra i sistemi più efficienti per spedire allegati ingombranti c'è senza dubbio **WeTransfer**, un servizio web nato proprio per questo scopo. Utilissimo anche **Dropbox**, un sistema di condivisione in Cloud che però si rivela molto utile soprattutto se vogliamo spedire lo stesso file a più clienti contemporaneamente e vogliamo decidere da soli quando eliminarlo dalla condivisione. Vediamo come funzionano.

Spedire con WeTransfer

L'uso di WeTransfer è molto intuitivo. Si tratta di un servizio che serve solo all'**invio di file ingombranti** e di conseguenza non ci permette di commettere errori. Per completare l'operazione abbiamo a disposizione 4 campi da compilare con cui:

1. caricare il file per un massimo di 2 GB
2. indicare il nostro indirizzo per ricevere una notifica quando il documento è stato scaricato
3. inserire l'indirizzo del destinatario. Possiamo inviare un file fino a 20 persone contemporaneamente
4. scrivere un messaggio per descrivere al destinatario cosa stiamo inviando

Attenzione! Con WeTransfer i file inviati restano disponibili per un massimo di sette giorni. Dopodiché vengono automaticamente eliminati dal server.

Spedire file con Dropbox

Dropbox è un software che ha **funzionalità** diverse e **molto più ampie** rispetto a WeTransfer. Si tratta di un servizio di **condivisione di file in Cloud**, cioè sulla nuvola e, una volta installato,

crea sul nostro computer e sul server Dropbox due copie identiche della stessa cartella che porta il nome del programma. Questo vuol dire che tutte le modifiche fatte nella cartella “Dropbox” del nostro computer, sia esso **PC**, **Mac**, ma anche **tablet** o **smartphone**, vengono **duplicate sul server**.

All'interno della cartella “Dropbox” creiamone un'altra in cui inseriremo i documenti da condividere e trasciniamo al suo interno i file da inviare al cliente. A questo punto bisogna attendere che il documento venga caricato sul server. Il tempo impiegato per tale operazione dipende dalle **dimensioni** del file e dalla **velocità** della nostra connessione. Ora basta fare clic con il tasto destro del mouse sul file e scegliere la voce “*Condividi link Dropbox*”. Il collegamento a quel file verrà copiato negli appunti e sarà sufficiente incollarlo in un messaggio di posta elettronica per dare al destinatario della mail la possibilità di scaricare il documento.

In alcuni casi, soprattutto se usiamo un Mac, la voce “*Condividi link Dropbox*” non appare quando facciamo clic con il tasto destro del mouse direttamente sul file, ma niente paura. Possiamo generarlo collegandoci al sito dropbox.com e inserendo le nostre credenziali.

Il procedimento è il seguente:

- 1) Dopo aver caricato il file, facciamo clic con il tasto destro del mouse e scegliamo la voce “*Condividi link*”.
- 2) Dalla schermata successiva facciamo clic su “Ottieni link”.
- 3) Ora il collegamento è stato copiato negli appunti. Sarà sufficiente scrivere un messaggio di posta elettronica e scegliere la funzione “Incolla” per inserire nel messaggio il link che permetterà al destinatario di scaricare il file.